



# COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### DEL 16/05/2007 N° 34

**OGGETTO:** APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SAN ROCCO, 1 A VALLECROSA - BAR "OTTAGONO".

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**  
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 23.05.07 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 07.06.07

Vallecrosia, li 23.05.07  
Il Segretario Generale

MUSUMARRA DOTT.FRANCESCO -

L'anno duemilasette addi sedici del mese di maggio, alle ore 13,15 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.



ASSESSORI	Presenti	Assenti
CROESE DOTT. SILVANO	Si	==
BIASI GEOM. ARMANDO	==	Si
TURONE GEOM. TEODORO	Si	==
BALBIS GRAZIANO	Si	==
PERETTI GIANFRANCO	Si	==
RONDELLI LUCIANA	Si	==
	5	1

Estremi di esecutività

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA DOTT.FRANCESCO.

Il Sig. CROESE DOTT. SILVANO - Sindaco - assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.



COMUNE DI VALLECROSA  
IMPERIA

Si dichiara che il presente atto è fotocopia autentica dell'originale.


IL SEGRETARIO

## DELIBERA

- 1) di **APPROVARE** il contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione allegato alla presente, da sottoscrivere con la società Bar Ottagono di Biasi Orlando & C. s.a.s. ( C.F. 01231830082), nella persona del suo legale rappresentante il Sig. Biasi Orlando, nato a Terranova Sappo Minulio (RC) il 09/06/1959, per la locazione dell'immobile di proprietà comunale sito in via San Rocco, 1 a Vallecrosia e destinato a bar;
- 2) di **DARE MANDATO** all'Ufficio Patrimonio e Demanio di stipulare detto contratto;
- 3) **DI TRASMETTERE** in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza consiliare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;
- 4) di **DICHIARARE** il presente atto, vista l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.


\*\*\*\*\* 000 \*\*\*\*\*

**IL SINDACO**  
(Dott. Silvano CROESE)



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Francesco MUSUMARRA)





## COMUNE DI VALLECROSIA

Provincia di Imperia



### UFFICIO PATRIMONIO E DEMANIO

Via Orazio Raimondo, 71  
CAP 18019  
Tel. 0184 25521  
Fax 0184 290920

[comune@vallecrosia.it](mailto:comune@vallecrosia.it)  
[www.vallecrosia.it](http://www.vallecrosia.it)

C.F. e P.I. 00247350085

N. \_\_\_\_\_/di  
REP.

## CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE

L'anno **DUEMILASETTE** il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
Vallecrosia, nel Palazzo Comunale, in via O. Raimondo n° 71, fra:

il **COMUNE DI VALLECROSIA** (C.F. 00247350085), a nome e per conto del  
quale interviene, ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L., n. 267 del 18.08.2000, il **dott.**  
**MUSUMARRA Francesco**, Segretario Comunale Capo, di seguito denominata parte  
locatrice,

e

la Soc. "**BAR OTTAGONO di Biasi Orlando & C s.a.s.**" (C.F.01231830082) con  
sede a Vallecrosia (IM) in Via San Rocco n° 1, piano terra a nome e per conto della  
quale interviene, in qualità di legale rappresentante, il Sig. **BIASI Orlando**, nato a  
**Terranova Sappo Minulio (RC)** il **09/06/1959**, c.f. **BSI RND 59H09 L127L**,  
residente a Vallecrosia in via G. Marconi n° 32/12, di seguito denominata parte  
conduttrice,

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l'immobile di sua proprietà sito in **VALLECROSIA (IM), VIA SAN ROCCO N. 1**, da adibirsi ad esclusivo uso **BAR**, costituito da un fabbricato ottagonale di circa mq. 32,64 lordi e da un' area urbana di mq. 167,36 circa, il tutto censito a Catasto al **FOGLIO 4 MAPPALE 685**.

IL SINDACO  
Dott. S. Croesei



SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. F. Musumarra





della legge n. 392/78 - pro quota - e ogni altro onere inerente l'immobile locato come la tassa per l'asporto rifiuti, quella delle acque fognarie ecc., sono a carico della parte conduttrice.

10. E' vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico della parte conduttrice e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dalla parte locatrice, verranno rimosse al termine della locazione, sempre a cura e spese della parte conduttrice. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito. Sono per intero a carico della parte conduttrice tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che norme da emanare dovessero imporre per lo svolgimento dell'attività cui e' destinata la presente locazione.

11. La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l'immobile per motivata ragione. In caso di messa in vendita dell'immobile, la parte conduttrice si impegna e obbliga a consentire la visita dell'immobile una volta la settimana in orario da stabilire.

12. La parte conduttrice e' costituita custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell'immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. La parte conduttrice si obbliga a osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.

13. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

14. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte conduttrice ha corrisposto alla parte locatrice la somma di Euro 1.800,00 pari a DUE mensilità del canone, come da quietanza n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ della Tesoreria Comunale, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti alla parte conduttrice al termine di ogni anno di locazione o scomputati dal canone di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unita' immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

15. Tutti gli oneri accessori sono interamente a carico della parte conduttrice e, in particolare, tutte le spese in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, dello spurgo pozzi neri e latrine.

